



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

<i>Nr Progr.</i> 30	Approvazione aliquote IMU anno 2020
<i>Data</i> 27-07-2020	

Cod Ente: CCD/41053

Adunanza **Ordinaria** Seduta **Pubblica** di **Prima** Convocazione in data **27-07-2020** alle ore **18:00**

Il Sindaco ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sala Consiliare Palazzo della Rovere, oggi 27-07-2020 alle ore 18:00 in adunanza Ordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Bindi Leonardo	Presente	Rinaldi Martina	Presente in videoconferenza
Guerra Valentina	Presente in videoconferenza	Diotalevi Giancarlo	Presente in videoconferenza
Mascella Francesca	Presente in videoconferenza	Sacchini Pierluigi	Presente in videoconferenza
Saccani Giacomo	Presente in videoconferenza	Giorgi Federico	Assente
Tosarelli Alessandro	Presente in videoconferenza	Campidelli Gianluca	Presente in videoconferenza
Camorani Loris	Presente in videoconferenza		

Presenti N. 10

Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il **VICE SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa D'Antonio Morena.

In qualità di Sindaco, il Ing. Bindi Leonardo assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i Consiglieri:

Guerra Valentina
Sacchini Pierluigi
Tosarelli Alessandro

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del Consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 13/06/2016 sono state approvate per l'anno 2016 e successivi le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 10,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con detrazione pari a € 200,00;
- 3) aliquota 9,80 per mille per l'abitazione (e la pertinenza ammessa) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, con dichiarazione da presentare entro il termine di versamento del saldo relativo all'anno d'imposta di riferimento

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2016 sono state approvate per l'anno 2016 e successivi le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota del 2,50 per mille per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita);
- 2) aliquota del 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione

del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi di legge, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 545.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 4 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) abitazione (e relativa pertinenza ammessa) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, con dichiarazione da presentare entro il termine di versamento del saldo relativo all'anno d'imposta di riferimento aliquota pari al 9,8 per mille
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

A) Di dare atto che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

B) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 4 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) abitazione (e relativa pertinenza ammessa) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, con dichiarazione da presentare entro il termine di versamento del saldo relativo all'anno d'imposta di riferimento aliquota pari al 9,8 per mille
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento dell'Assessore Diotalevi Giancarlo il quale illustra la proposta evidenziando che la delibera fa riferimento alle vecchie aliquote che non sono state pertanto modificate; prosegue quindi elencando le diverse aliquote riferite alle varie categorie catastali degli immobili. Sottolinea infine che le agevolazioni e le esenzioni previste nel regolamento troveranno applicazione nel momento in cui si conoscerà l'esatta entità dei trasferimenti da parte dello Stato.

Udito l'intervento del Consigliere Camorani Loris che evidenzia come in delibera si fa riferimento ad un importo di € 545.000 derivante da gettito IMU, mentre nel bilancio di previsione è indicata una cifra pari ad € 694.000; chiede pertanto se la differenza tra i due importi corrisponde alla somma che il Comune deve riversare alla Stato.

Udite le precisazioni del responsabile del settore finanziario dott. Reali Massimiliano il quale spiega che l'importo di 694 mila euro in realtà corrisponde al gettito che si presume di incassare nell'anno 2020 comprensivo degli accertamenti; per quanto riguarda l'importo da versare allo Stato invita il Consigliere a verificare sul sito.

Preso atto del seguente risultato della votazione:

Presenti	n.	10
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	7
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	3 (Tosarelli, Campidelli, Camorani)

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati:

Presenti	n.	10
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	7
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	3 (Tosarelli, Campidelli, Camorani)

DICHIARA

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere: **Favorevole**

Data: 18-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Massimiliano Reali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **Regolarita' contabile** esprime parere: **Favorevole**

Data: 18-07-2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Massimiliano Reali

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL Sindaco
F.to Ing. Bindi Leonardo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Antonio Morena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-10-2020 al 28-10-2020

Lì, 13-10-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 13-10-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE